Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma - Martedì, 2 marzo** | **Numero 51**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* el corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. **45**
» » semestre. . . . . » **26**
» » trimestre . . . . » **18**

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. **90**
» » semestre. . . . . » **50**
» » trimestre . . . . » **30**

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno. . . . . . . L. **40**
» » semestre. . . . . » **24**
» » trimestre . . . . » **16**

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Regio decreto *n. 180 che fissa i limiti massimi di vendita di tutte le varietà dei tabacchi lavorati esteri ed autorizza il ministro delle finanze a stabilirne entro i limiti stessi i prezzi di vendita al pubblico.*

Regio decreto-legge *n. 170 che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 171 che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per lo esercizio finanziario 1919-920.*

Regio decreto-legge *n. 172 che stabilisce il pagamento valutato in oro per gli stipendi, assegni ed indennità spettanti ai funzionari del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.*

Regio decreto-legge *n. 174 che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania.*

Regio decreto *n. 2638 che apporta modificazioni allo statuto del « Credito agrario per il Lazio ».*

Regio decreto *n. 138 concernente l'ordinamento degli addetti commerciali all'estero.*

Regio decreto *n. 175 che stabilisce la misura dei contributi dovuti per l'anno 1920 al Sindacato obbligatorio siciliano per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo.*

Regi decreti *nn. 2636, 2637, 162, 163 e 177 riflettenti: aumento di contributo scolastico dovuto da Comune allo Stato, erezioni in ente morale, modificazione di articolo di statuto, istituzione di Collegi di probiviri,*

Relazioni e Regi decreti *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Fossombrone (Pesaro), Montemilone (Potenza), Padova, Arezzo e Frosinone (Roma).*

Commissione delle prede: *Sentenza nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave* Duna.

Disposizioni diverse

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi* — **Ministero del tesoro**: *Avviso.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del 9 febbraio 1920* (Continuazione e fine) — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 180 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stabilire i prezzi di vendita al pubblico di tutte indistintamente le varietà di tabacchi lavorati esteri entro i limiti massimi e minimi sottoindicati:

Rapati:

Prezzo massimo Lit. 45 per kg., minimo Lit. 30 per kg.

Trinciati:

Prezzo massimo Lit. 110 per kg., minimo Lit. 50 per kg.

Sigari:

Prezzo massimo Lit. 1300 per kg., e per ogni sigaro Lit. 6,50.
Prezzo minimo Lit. 70 per kg., e per ogni sigaro Lit. 0,35.

Sigarette:

Prezzo massimo Lit. 500 per kg., e per ogni sigaretta Lit. 0,50.
Prezzo minimo Lit. 120 per kg., e per ogni sigaretta Lit. 0,12.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 170 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 60-*bis*. Spese per la guerra	157,000,000 —
Cap. n. 60-*quater*. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	35,000,000 —

La maggiore assegnazione di L. 157,000,000 a favore del capitolo 60-*bis* è da erogarsi:

a) per L. 137,000,000 a titolo di rimborso alle ferrovie dello Stato, di spese dipendenti dalla guerra;

b) per L. 20,000,000 in pagamento di diritti doganali su materiali dell'Amministrazione militare provenienti dall'estero.

La maggiore assegnazione di lire 35 milioni a favore del capitolo n. 60-*quater* è da erogarsi;

a) per lire 15 milioni a titolo di rimborso di spese alle ferrovie dello Stato;

b) per lire 20 milioni in pagamento di diritti doganali.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 171 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 18. Ufficiali del R. esercito, ecc.	20,500,000 —
Cap. n 19. Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)	1[illegible],000,000 —
Cap. n. 20. Carabinieri reali - Ufficiali (assegni fissi).	2,000,000 —
Cap. n. 24. Assegni agli ufficiali in aspettativa, ecc.	500,000 —
Cap. n. 27. Indennità eventuali, ecc.	13,000,000 —
Cap. n. 28. Indennità eventuali carabinieri reali.	2,000,000 —
Cap. n. 31. Spese per i ricoverati negli stabilimenti militari, ecc.	3,000,000 —
Cap. n. 34. Spese generali dei corpi, ecc.	3,500,000 —
Cap. n. 37. Corredo alle truppe, ecc.	10,000,000 —
Cap. n. 38. Pane e viveri alle truppe	5,000,000 —
Cap. n. 43. Materiale e stabilimenti di artiglieria	3,000,000 —
Cap. n. 44. Lavori di mantenimento, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 60. Indennità temporanea, ecc.	5,500,000 —
Cap. n. 60-*bis*. Spese per la guerra	155,000,000 —
Cap. n. 60-*bis*-B. Spese per la gestione dell'ufficio centrale per le nuove Provincie, ecc.	30,000,000 —
Cap. n. 60-*quater*. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	30,000,000 —
Totale maggiori assegnazioni	300,000,000 —

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro della guerra: ALBRICCI.

Il numero 172 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1920 gli stipendi, assegni ed indennità di qualsiasi natura spettanti ai funzionari del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero saranno corrisposti con l'aumento dell'aggio medio fissato pei pagamenti in oro dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno del mese antecedente a quello dell'emissione del relativo ordine di pagamento.

Art. 2.

Qualora la corrispondente media del cambio della valuta corrente nel luogo ove risiedono i suddetti funzionari sia, rispetto alla carta moneta italiana, superiore all'aggio medio dell'oro calcolato nel modo di cui all'articolo precedente, la relativa differenza sarà rimborsata ai funzionari stessi in base alla media delle quotazioni ufficiali o bancarie del mese anteriore a quello dell'emissione del relativo ordine di pagamento.

Art. 3.

La somma necessaria per la corresponsione dell'aumento di cui agli articoli 1 e 2 sarà aggiunta allo stanziamento del cap. 30 dello

stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esescizio finanziario 1919-920 e corrispondente degli esercizi successivi « Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno, aggio, sconto e commissione ed altre spese inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) » (spesa obbligatoria).

Al pagamento del detto aumento sarà però provveduto con gli stessi mandati emessi per gli stipendi, assegni ed indennità, nei quali titoli di spesa si faranno figurare distintamente le somme da imputarsi a ciascun capitolo.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in dipendenza delle presenti disposizioni.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 174 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 3 settembre 1916, n. 1156, e 14 ottobre 1917, n. 1771;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli della giustizia e degli affari di culto, delle finanze e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tribunale militare territoriale di Caserta è soppresso, e la competenza a conoscere dei reati commessi nel territorio delle provincie di Caserta e Benevento è devoluta al tribunale militare territoriale di Napoli.

Art. 2.

Il tribunale militare territoriale di Catania è soppresso, e la competenza a conoscere dei reati commessi nel territorio delle provincie di Catania, Siracusa e della parte della provincia di Messina che non dipendeva dal tribunale di guerra di Messina, è devoluta al tribunale militare territoriale di Palermo

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il decimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il predetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2638 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sull'ordinamento del Credito agrario;

Vista la legge 21 dicembre 1902, n. 542, che istituì in Roma il « Credito agrario per il Lazio »;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 997, con il quale furono apportate delle modifiche alla legge suddetta;

Visto il R. decreto 5 ottobre 1913, n. 417, con il quale fu approvato lo statuto del « Credito agrario per il Lazio »;

Visti i RR. decreti 16 agosto 1916, n. 387, e 6 dicembre 1918, n. 531, con i quali fu modificato il detto statuto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 3 dello statuto del « Credito agrario per il Lazio » è sostituito il seguente:

Articolo 3. — L'Istituto di credito agrario per il Lazio ha facoltà di concedere mutui per miglioramenti agrari e trasformazioni di colture a favore di Consorzi ed Istituti legalmente costituiti i quali risiedano ed operino nella provincia di Roma, nonchè di privati agricoltori che risiedano nella provincia stessa, e di fare operazioni di credito per l'esercizio agrario nell'uno o nell'altro dei seguenti modi:

1. — Risconto di cambiali emesse da agricoltori a favore degli Enti legalmente costituiti, qui appresso indicati, con preferenza per quelli che hanno assunto la forma cooperativa, i quali emittenti e cedenti risiedano ed operino nella provincia di Roma:

a) Consorzi agrari;

b) Comizi agrari i quali esercitino le funzioni di Consorzi;

c) Casse agrarie o rurali istituite sia da Enti morali, sia da Società di private persone;

d) Casse di prestanze agrarie;

e) Università agrarie;

f) Distillerie, cantine sociali, Società ed Associazioni per la vendita collettiva dei prodotti agrari, sia nell'interno che all'estero;

g) Banche popolari, Società di credito agrario e Casse di risparmio.

2. — Accettazione allo sconto delle cambiali emesse direttamente dagli Enti tutti sopra indicati, sia per procurarsi i mezzi per procedere su commissione ad acquisti di cose utili alla conduzione agraria, sia per fare anticipazioni in casi di vendite collettive dei prodotti agrari.

3. — Accettazione allo sconto di cambiali emesse da agricoltori residenti in quelle località ove non esistano o non possano assumere tali operazioni gli Enti intermedi con le modalità e le garanzie stabilite nel regolamento.

4. — Accettazione allo sconto di cambiali emesse direttamente da agricoltori che si trovano nelle condizioni sopra esposte garantite da pegno di prodotti agrari.

5. — Accettazione di cambiali emesse direttamente dagli Enti intermedi in rappresentanza di quello del loro portafoglio, che l'Istituto è autorizzato a riscontare.

6. — Apertura di conti correnti agli Enti intermedi in luogo del risconto del loro portafoglio, che l'Istituto è autorizzato a riscontare.

7. — Anticipazioni sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni fondiarie e buoni del tesoro a favore dei privati agricoltori e dei Consorzi ed Istituti indicati al n. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 188 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2013, che costituisce l'Istituto italiano per il commercio internazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Attribuzioni.

Art. 1.

L'azione economica all'estero riservata allo Stato ai termini dell'art. 2 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2013, si svolge per mezzo dei Regi agenti diplomatici e consolari che, nelle sedi di maggiore importanza, saranno coadiuvati da speciali delegati commerciali scelti a norma dell'art. 8 del presente decreto.

Art. 2.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro può affidare incarichi temporanei all'estero di natura economica e commerciale, a persone non aventi alcuna veste ufficiale presso il Governo del paese di loro residenza. A tali persone i Regi agenti diplomatici e consolari, agevoleranno, con ogni mezzo in loro potere, l'adempimento dell'incarico.

Art. 3.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello per gli affari esteri, determinerà presso quali Regi uffici all'estero dovranno essere inviati delegati commerciali per essere accreditati presso i Governi esteri in qualità di « addetti commerciali ».

Quando concorrano particolari condizioni di sede e tenendo conto del trattamento fatto alle rappresentanze commerciali di altri paesi, su proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello degli affari esteri, a taluni addetti commerciali può essere conferito il titolo di consiglieri commerciali.

Art. 4.

Gli addetti commerciali, per il tempo in cui prestano servizio all'estero, sono posti alla dipendenza del capo della Missione diplomatica e consolare per mezzo del quale trasmettono e ricevono la loro corrispondenza con i vari Ministeri e con l'Istituto italiano per il commercio internazionale, creato con R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2013.

Art. 5.

Gli addetti commerciali sono soggetti, per la durata dell'incarico, a tutti gli obblighi ai quali è sottoposto il personale diplomatico e consolare.

Il capo della Missione diplomatica e consolare affida agli addetti commerciali la trattazione degli affari di carattere economico e finanziario, riservati all'azione dello Stato ai termini dell'art. 1 del presente decreto.

Agli addetti commerciali saranno inoltre affidate funzioni ispettive e di controllo sulle Camere di commercio e sugli altri Istituti e Associazioni commerciali dipendenti dallo Stato o comunque sussidiati, nonchè ogni altro compito riflettente la tutela e la sorveglianza degli interessi economici di enti e di privati cittadini.

Art. 6

Gli addetti commerciali sono tenuti ad informare, relativamente al paese di loro residenza, il Ministero per l'industria, commercio lavoro su quanto concerne:

a) la politica doganale, i trattati e le convenzioni commerciali; la politica finanziaria e quella delle comunicazioni e dei trasporti;

b) la legislazione in materia di commercio, d'industria, di credito, di previdenza e di assicurazioni sociali;

c) lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'attività commerciale degli italiani all'estero;

d) le condizioni economiche finanziarie e sociali.

e) ogni altra questione che possa interessare l'attività dello Stato o sulla quale il Ministero per l'industria, commercio e lavoro richieda studi e indagini particolari.

Nei paesi ove non siano inviati addetti commerciali gli obblighi di cui al presente articolo saranno adempiuti dagli agenti diplomatici e consolari.

Art. 7.

Nell'adempimento del proprio incarico gli addetti commerciali potranno valersi dell'opera delle Camere di commercio e di ogni altro Ente che abbia per iscopo la tutela e lo sviluppo degli interessi economici italiani all'estero, comunque dipendenti dallo Stato.

Nei paesi ove esista un addetto commerciale, i rapporti tra il capo della Missione diplomatica e consolare e gli agenti che l'Istituto italiano per il commercio internazionale invierà all'estero, saranno, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 5 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2013, mantenuti per il tramite dell'addetto commerciale medesimo.

A tali agenti gli addetti commerciali forniranno tutte quelle indicazioni e quei suggerimenti che facilitino loro l'esplicazione del mandato, e provvederanno, nel tempo stesso a sorvegliare con i mezzi ritenuti opportuni, l'opera da essi svolta, coordinandola a quella di competenza degli altri Enti sopra nominati.

CAPO II.

Reclutamento.

Art. 8.

L'incarico di addetto commerciale viene conferito con decreto emanato dal ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con il ministro degli affari esteri, in seguito a speciale concorso per titoli.

Sarà titolo di preferenza per i concorrenti l'essere già funzionario nel ruolo del Ministero per l'industria, commercio e lavoro o di altre Amministrazioni dello Stato; l'aver appartenuto a corpi consultivi del commercio, e prestato servizio come esperto e competente in materia commerciale presso le Amministrazioni dello Stato, e l'avere esercitato o diretto, specialmente all'estero, importanti aziende ed imprese industriali e commerciali.

In ogni caso coloro che aspirano al posto di addetto commerciale debbono essere di età non minore ai 25 anni, e non superiore a 45; aver conseguito la laurea di giurisprudenza in una Università del Regno o la laurea in un R. Istituto superiore di studi commerciali o nell'Università commerciale Bocconi e dimostrare di possedere, mediante titoli e documenti, capacità ed attitudini tali da

dare pieno affidamento di saper compiere l'incarico a cui aspirano.

I candidati che non siano funzionari nel ruolo del Ministero per l'industria, commercio e lavoro debbono unire alla domanda anche i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di sana fisica costituzione, di buona condotta e della fedina penale.

Scaduto l'incarico, i funzionari dello Stato rientreranno a far parte dell'Amministrazione da cui dipendevano prima della nomina ad addetti commerciali, senza alcun pregiudizio della loro carriera.

Art. 9.

L'incarico di addetto commerciale è temporaneo, e, se conferito a funzionari dello Stato, è revocabile in ogni tempo.

In ogni caso l'incarico medesimo viene conferito in via di esperimento per la durata di un biennio.

Quando l'esperimento abbia dato buona prova, l'incarico può essere confermato per successivi periodi di tempo non superiori ciascuno ad un quinquennio, con decreti emanati dal ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello degli affari esteri, almeno sei mesi avanti lo spirare del periodo in corso.

Art. 10.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello per gli affari esteri, qualora speciali condizioni lo richiedano, può affidare temporaneamente le funzioni speciali dell'addetto commerciale a funzionari del ruolo diplomatico e consolare e del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Tali funzionari, per il periodo determinato in cui adempiono le funzioni di addetto commerciale, assumono tutti i diritti e gli obblighi a quest'ultimo spettanti ai termini del presente decreto, fatta eccezione dello stipendio che continuerà ad essere loro corrisposto dall'Amministrazione di cui fanno parte, nella misura in cui ne sono da questa provvisti

Art. 11.

Il concorso per la nomina ad addetto commerciale, ai termini dell'art. 8 del presente decreto, è giudicato da una Commissione presieduta da un consigliere di Stato, nominato dal ministro per la industria, commercio e lavoro, e composta di un delegato del Ministero degli esteri, di uno del Ministero per l'industria, commercio e lavoro, di un professore ordinario di Università insegnante di discipline economiche, parimenti nominato dal ministro per l'industria, commercio e lavoro e di altri tre membri designati rispettivamente due dal Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio ed uno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano per il commercio internazionale.

Art. 12.

I paesi di destinazione degli addetti commerciali e l'assegno annuo che verrà loro corrisposto sono mentovati nell'avviso di concorso.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro degli affari esteri, può in ogni tempo trasferire di sede l'addetto commerciale.

CAPO III.

Trattamento economico.

Art. 13.

Tanto gli addetti scelti fra i funzionari dello Stato, quanto quelli scelti tra i privati cittadini, ai termini del precedente art 8, riceveranno un assegno annuo che non potrà in nessun caso superare le 14 000 e non potrà essere inferiore alle 10.000 lire.

Entro tali limiti la determinazione dell'assegno annuo sarà fatta dal ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo con quello degli esteri, tenuto conto dell'anzianità in servizio e della sede presso cui l'addetto commerciale è destinato.

I funzionari delle Amministrazioni dello Stato che percepissero uno stipendio maggiore dell'assegno come addetti commerciali potranno conservarlo e sarà loro corrisposto sul bilancio del Ministero cui appartengono; a coloro che percepiscono uno stipendio inferiore verrà corrisposta la differenza a carico del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

A tutti gli addetti commerciali viene corrisposta un'indennità di residenza, variabile secondo il luogo, nella misura che sarà stabilita con tabella da approvarsi, con decreto emanato dal ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministero per gli affari esteri.

Tanto l'assegno che l'indennità di residenza sono pagabili a rate mensili posticipate e secondo le norme adottate dal Ministero degli affari esteri per gli agenti diplomatici e consolari.

Art. 14.

Gli addetti commerciali hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio occorrenti per recarsi al paese di destinazione e per ritornarne, dopo compiuto l'incarico, nonchè per trasferirsi in altra residenza, quando il trasferimento sia ordinato d'ufficio, secondo le tabelle stabilite per i funzionari del Ministero per gli affari esteri.

Art. 15.

Le spese d'ufficio, comprese quelle necessarie per i locali, di posta e di telegrafo, saranno comprese fra le spese dell'ufficio presso il quale l'addetto commerciale presta servizio.

Art. 16.

Le spese per il pagamento degli assegni agli addetti commerciali graveranno sul bilancio del Ministero per l'industria, commercio e lavoro, salvo quanto è disposto nel precedente art. 13.

Le spese per le indennità di residenza e le spese di ufficio, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 15 del presente decreto, graveranno sul bilancio del Ministero per gli affari esteri.

Tanto il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, quanto quello degli affari esteri, inscriveranno la somma occorrente su di un apposito capitolo.

Le spese che l'addetto commerciale dovrà incontrare per eseguire speciali incarichi del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per viaggi, missioni, acquisti ed altre spese eventuali, gli verranno rimborsate dal medesimo Ministero del commercio sul cui bilancio graveranno.

Art. 17.

Per ciò che concerne i congedi e i richiami in Italia per ragioni di servizio degli addetti commerciali all'estero saranno seguite le norme che si applicano agli agenti diplomatici e consolari.

CAPO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 18.

Il Ministero per l'industria, commercio e lavoro e l'Istituto italiano per il commercio internazionale hanno facoltà di corrispondere direttamente, per le materie economiche e commerciali, con i RR. agenti diplomatici e consolari.

Art. 19.

Tutti i rapporti dei RR. agenti diplomatici e consolari, relativi a materie economiche e commerciali, saranno spediti contemporaneamente ai ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e lavoro. All'Istituto italiano per il commercio internazionale saranno trasmessi i rapporti che non abbiano carattere riservato.

Per i paesi ove gli addetti commerciali manchino, i RR. agenti diplomatici e consolari hanno l'obbligo di inviare sollecitamente al ministro per l'industria, commercio e lavoro e all'Istituto italiano per il commercio internazionale tutti gli atti del Governo del paese di loro residenza che possono interessare il commercio italiano, nonchè le statistiche concernenti l'attività commerciale e industriale di detto paese.

Art. 20.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro, segnalerà al Ministero per gli affari esteri, ogni qual volta lo giudichi opportuno, gli agenti diplomatici e consolari la cui attività in materia commerciale meriti particolare elogio; tale segnalazione sarà inscritta sulle note personali di ciascun agente.

Art. 21.

Una speciale Commissione presieduta da un Consigliere di Stato e composta di un rappresentante del Ministero per gli affari esteri

e di un rappresentante per il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, tenuto conto di quanto sia fissato a mente dell'art. 3 del presente decreto, proporrà a quali fra gli attuali delegati commerciali possa essere confermato l'incarico.

Quelli tra essi che conserveranno l'incarico saranno sottoposti a tutte le disposizioni del presente decreto a cominciare dalla data del relativo decreto di conferma; quelli che non conserveranno l'incarico cesseranno dalle funzioni allo spirare del termine per cui l'incarico medesimo era stato conferito.

Art. 22.

I Regi decreti 21 dicembre 1905, n. 658 e 23 novembre 1911, numero 1280, ed i decreti Luogotenenziali 16 settembre 1915, n. 1480, 23 dicembre 1917, n. 3031 e 18 agosto 1918, n. 1280, sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 175 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590 recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1904 n. 396, 14 luglio 1907, n. 527, ed il decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590;

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, che stabilisce un temporaneo aumento alla tabella dei salari medi agli effetti della liquidazione delle indennità di infortunio per gli operai delle solfare della Sicilia;

Vedute le deliberazioni adottate dall'assemblea generale dei soci del Sindacato predetto nell'adunanza del 20 dicembre 1919;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo per l'esercizio 1920, dovuto al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è stabilito in lire sette per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di lire sette verrà ripartito nel modo seguente:

a) lire 4,78 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1920 a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) lire 2,22 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario per l'esercizio 1920 a norma dell'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527;

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà per la riscossione del contributo di cui all'art. 1 a partire dal 1° gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2636. **R. decreto 22 agosto 1919**, col quale sulla proposta del Ministro della istruzione, il contributo scolastico che il comune di Licodia Eubea (Catania), deve annualmente versare alla tesoreria dello stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già approvato in L. 15.553,76, è elevato a L. 15.681,26, dal 1° maggio 1915.

N. 2337. **R. decreto 21 dicembre 1919**, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, commercio e lavoro, viene eretto in ente morale il Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forlì, con sede nella città stessa, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 162. **R. decreto 1 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, viene modificato l'art. 23 dello statuto oganico della Cassa agraria di Montemilone (Potenza).

N. 163. **R. decreto 1 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, vengono istituiti in Roma con giurisdizione sul territorio del Comune stesso, i collegi di probiviri per l'industria della oreficeria ed affini, e per quella della birra e del ghiaccio.

N. 177. **Regio decreto 19 febbraio 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, viene eretto in ente morale il Collegio Boemo in Roma, fondato con lettera apostolica del 1° gennaio 1890, per la preparazione al sacerdozio ed il perfezionamento negli studi ecclesiastici superiori dei chierici della Boemia, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 4 gennaio 1920 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fossombrone (Pesaro).*

SIRE!

In seguito a disordini verificatisi nel comune di Fossombrone sullo scorcio del passato settembre, sindaco e Giunta rassegnarono le dimissioni.

Il Consiglio convocato d'ufficio dal prefetto per la ricostituzione dell'Amministrazione, rinnovò il mandato alla Giunta dimissionaria, la quale però presentò nuovamente le dimissioni.

Per assicurare il funzionamento dei pubblici servizi, il prefetto inviò sul posto un suo commissario; non potendosi però contare sulla rappresentanza elettiva per la nomina di una nuova Giunta vitale che abbia sufficiente autorità per affrontare e risolvere le

gravi difficoltà del momento ed occorrendo, d'altro canto, dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti per porlo in grado di provvedere sulle questioni che eccedano la gestione meramente conservativa, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio per far luogo alla conseguente nomina di un commissario Regio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 22 dicembre 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fossombrone, in provincia di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Dionisio Bellani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montemilone (Potenza).*

SIRE!

In seguito a vivaci manifestazioni contro l'Amministrazione determinate dall'irregolare funzionamento dei pubblici servizi, 17 sui 20 consiglieri assegnati al comune di Montemilone hanno rassegnato le dimissioni; sicchè il prefetto dovette affidare provvisoriamente ad un suo commissario la gestione della civica azienda.

Non potendosi però far luogo a breve scadenza alla convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza, per regolarizzare secondo la legge l'Amministrazione del Comune, si rende necessario di procedere allo scioglimento del Consiglio, per sostituire con un Regio commissario quello prefettizio.

Al che, su conforme parere espresso del Consiglio di Stato in adunanza del 22 dicembre 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montemilone, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pietro Miletta è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 4 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Padova.*

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, 46 sui 60 consiglieri del comune di Padova hanno rassegnate le dimissioni, sicchè, essendo il Consiglio ridotto in condizioni di non poter funzionare, il prefetto dovette affidare la gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Occorrendo però dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti per porlo in grado di risolvere alcuni urgenti problemi eccedenti la mera gestione governativa, si rende necessario far luogo al formale scioglimento del Consiglio per sostituire con un Regio commissario quello prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 22 dicembre 1919, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro mini Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1919, n. 148, nonchè il Nostro decreto 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Padova è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Michele Sorge, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arezzo.

SIRE!

In seguito ai risultati delle elezioni politiche, la maggioranza dei consiglieri comunali di Arezzo ha rassegnato le dimissioni, e, poichè sono rimasti in carica 11 componenti su quaranta assegnati per legge e cioè meno di un terzo, il Consiglio comunale non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile la ricostituzione della normale rappresentanza ed occorrendo riportare nella popolazione agitata la calma e la tranquillità turbata in questi ultimi tempi dai contrasti dei partiti in lotta, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 dicembre 1919, lo scioglimento del Consiglio comunale anche per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Pietro Ismaele Cucchiarelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 15 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Frosinone (Roma).

SIRE!

L'amministrazione comunale di Frosinone, disgregata da dissidi personali e da divergenze di partito, non era ben vista dalla popolazione che facevale carico di non saper fronteggiare con energia ed oculatezza la questione del rincaro dei viveri.

Per le dimissioni del sindaco, moderatore in seno al Consiglio, si acuì nel settembre ultimo scorso la difficile situazione, tanto che occorsero ben tre convocazioni consiliari per la elezione del nuovo sindaco, il quale tuttavia immediatamente dichiarò di non accettare la carica.

Il crescente malcontento della popolazione indusse allora sedici dei trenta consiglieri assegnati al Comune a rassegnare le dimissioni, così che la rappresentanza comunale, già diminuita per morti e precedenti dimissioni di altri cinque membri, venne a trovarsi ridotta a nove consiglieri soltanto, e quindi nell'impossibilità di funzionare legalmente (decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 89).

E pertanto si rende necessario lo scioglimento del Consiglio.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 29 dicembre 1919, n. 2236, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Frosinone, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. dott. Domenico Milano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino;

Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi - comm. Gerolamo Biscaro - gr. uff. Ernesto Filipponi - comm. Silvio Belleni;

Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet - comm. Giovanni Formica;

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani;

Segretario: comm. Riccardo Marcelli;

Vice-segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per la nave di bandiera austro-ungarica denominata *Duna*;

Vista la sentenza del 15 aprile 1919 con la quale la Commissione dichiarò legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina del piroscafo austro-ungarico *Duna* di proprietà della Società anonima di navigazione « Adria », con sede in Fiume, e per essa delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per il suo affondamento, e conseguentemente pronunciò la confisca della indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915, n. 1014, ordinando procedersi poi agli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto stesso;

Ritenuto che con ordinanza 18 ottobre 1919 è stata dichiarata chiusa la istruttoria sul giudizio per lo accertamento del carattere

nazionale italiano dei proprietari del piroscafo predetto e con successivo decreto presidenziale del 28 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Udita la relazione del commissario delegato gr. uff. Mazzinghi;

Sentito l'avv. Mario Vella il quale, nell'interesse della Società armatrice, conclude:

1° si dichiarano inappellabili le disposizioni degli articoli 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n 957, e 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n 1014, essendo accertato che il piroscafo *Duna* trovavasi prima della guerra in un porto italiano e vi rimase per volontà della direzione della Società affinchè fosse utilizzato dal Governo italiano, nonostante le richieste contrarie del Governo ungherese;

2° subordinatamente per quanto il capitale della Società sia in preponderanza ungherese, ora czeco-slovacco, si dichiari che la Società stessa può ritenersi di carattere italiano per la lingua usata prevalentemente, per il commercio che sviluppava preponderatamente nei porti italiani e per l'indirizzo amministrativo dato dal direttore generale, persona di noti sentimenti italiani, o comunque si dichiari che almeno 12.600 azioni appartengono a fiumani, oltre quelle di pertinenza di triestini ed anche italiani regnicoli, riserbando a tutti costoro il diritto che venga loro attribuita la proprietà delle azioni di loro pertinenza per la loro nazionalità italiana, ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915.

Sentito il commissario del Governo il quale conferma le sue conclusioni scritte, con le quali chiede che la Commissione dichiari non trovar luogo a provvedere ed ordini la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Premesso che le testimonianze assunte a Roma ed a Trieste dal commissario delegato ed a Fiume per rogatoria del comandante del porto concordano nel determinare il carattere originariamente ungherese della Società Adria, fondata nel 1882 con capitali ungheresi e portata in prosieguo di tempo ad un capitale azionario di 50.0 0 azioni di 200 corone ciascuna, carattere che la Società aveva ancora in prevalenza durante la guerra, benchè l'acquisto di un numero rilevante di azioni da parte di cittadini della Venezia Giulia ed anche di regnicoli abbia allargato notevolmente in questi ultimi anni la partecipazione alla Società dell'elemento nazionale italiano. Questa partecipazione non ha potuto essere precisamente determinata poichè i soli elementi probatori sono le dichiarazioni di Istituti bancari che acquistarono nel periodo dal 1914 al 1918 per conto di fiumani n. 11.500 azioni, e la deposizione dell'azionista Alfonso Fernandez Diaz di Rovereto che si afferma possessore di 875 azioni; si può tuttavia con fondamento presumere che altre azioni in numero ragguardevole siano in possesso di elementi italiani tenuto conto che, a risparmio della provvigione, l'acquisto delle azioni più che col tramite delle Banche, si faceva alle Borse di Trieste, Budapest e Vienna, le sole Banche autorizzate a commerciare le azioni dell'Adria, e che varie testimonianze danno per certo l'avvenuto acquisto di azioni su larga scala da parte di cittadini delle terre redente, senza per altro che dal complesso degli elementi raccolti venga ad essere posta in dubbio la conservata prevalenza del capitale ungherese.

Ciò posto, ed accertato pure, secondo che alcune attendibili testimonianze asseverano, che i sudditi ungheresi a cui apparteneva in maggioranza il capitale azionario siano ora da considerarsi czecoslovacchi o jugo-slavi, rimane sempre comprovato che la Società non può ritenersi italiana, tali non essendo la maggioranza degli interessati, nè gli amministratori, come riconosce del resto lo stesso avv. Vella, rappresentante della Società nel presente giudizio, e che, pertanto, essendo il compito tracciato a questa Commissione dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014. limitato agli accertamenti relativi alla nazionalità italiana dei proprietari delle navi confiscate, l'articolo stesso non può nel caso avere applicazione.

Non è tuttavia da tacersi che l'istruttoria compiuta ha bene accertato come la Società Adria, pur non essendo italiana, ha sempre avuto un atteggiamento più che amichevole verso l'Italia.

Simpatizzanti italiani furono e sono, come attestano membri del Consiglio nazionale di Fiume, i direttori ed il direttore generale dell'Adria, quest'ultimo insignito fin dal 1907 della commenda della Corona d'Italia a riconoscimento delle sue benemerenze verso il commercio italiano.

Ai porti italiani era principalmente indirizzato il commercio della Società, tanto che i dati statistici dell'anno antecedente alla guerra danno 1500 approdi dei piroscafi sociali nei porti italiani e 118.685 tonnellate di merci ivi sbarcate: italiana era la lingua usata nella corrispondenza con le agenzie e con le navi e per gli stampati di cui la Società si serviva nei propri uffici e a bordo dei piroscafi: italiana volle affermarsi la Società dopo l'armistizio, sottoscrivendo presso la Camera di commercio di Fiume formale dichiarazione della propria immutabile volontà che la flotta sociale battesse unicamente la bandiera italiana, ed impegnandosi con un gruppo bancario italiano a cedere i propri piroscafi ad una nuova Società da istituirsi con capitale esclusivamente italiano.

A dimostrare il contegno costantemente favorevole della Società « Adria » verso la nazione italiana, concorrono inoltre altre particolari circostanze emerse dalla istruttoria.

A favore dell'elemento italiano la Società « Adria » aveva stabilita già da molti anni la concessione del rimpatrio gratuito di quattro indigenti italiani con ogni singolo piroscafo che da porti esteri si dirigeva in un porto italiano.

Tre piroscafi sociali presero parte attivissima all'opera di soccorso nel disastro tellurico calabro-siculo del 1908, ed uno di essi fu posto a disposizione delle autorità di Messina per il trasporto dei feriti e per il ristabilimento delle comunicazioni postali.

Durante la guerra la Società ha continuato a corrispondere gli stipendi ai cittadini del Regno impiegati nelle agenzie generali di Genova e Messina anche se richiamati, ad onta del divieto di fare pagamenti a sudditi nemici.

Ancor più degno di nota è il fatto che la Società volle espressamente lasciare nei porti italiani tre piroscafi fra cui il *Duna* che si trovavano all'inizio del conflitto mondiale nei detti porti, sobbarcandosi alle spese di mantenimento dell'equipaggio durante il periodo della nostra neutralità e rinunciando all'utile che avrebbe ricevuto dal noleggio di essi da parte della marina austro-ungarica malgrado che il proprio Governo nell'aprile 1915, quando già si prevedeva l'intervento in guerra dell'Italia, la sollecitasse a farli rimpatriare, come risulta da corrispondenza ufficiale esistente presso il Governo marittimo di Fiume.

Ma se tutte queste circostanze dànno luogo a considerare la Società « Adria » come benemerita verso la nazione italiana, sta in fatto che esse, mentre potranno essere apprezzate in altra sede, non possono però valere agli effetti del presente giudizio, il quale è ristretto all'accertamento della nazionalità italiana dei proprietari del piroscafo.

E attesochè non può riconoscersi alla Società « Adria » armatrice del piroscafo la nazionalità italiana, essendo risultato che solo una minor parte del capitale azionario sarebbe da attribuirsi ad individui di nazionalità italiana.

Ritenuto che al riguardo di tale minor parte di capitale che si ritiene di pertinenza di individui di nazionalità italiana non occorrono in questa sede specifiche dichiarazioni o formali riserve.

Considerato che sebbene la presenza del piroscafo in un porto italiano sia stata voluta dalla Società, non può tale fatto invocarsi in questo giudizio per far considerare come non avvenuta la confisca, non essendo questa per l'espresso disposto dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 306, soggetta a revocazione;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione, respinta ogni contraria istanza od eccezione, dichiara non trovar luogo a deliberare sugli accertamenti di cui

all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, nei riguardi del piroscafo *Duna* di proprietà della Società anonima di navigazione « Adria » ed ordina la trasmissione degli atti al Ministero della marina.

Nulla per le spese.

Così deciso nell' udienza del 31 ottobre 1919, nella sede della Commissione delle prede, in via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Filipponi, Belleni, Avet Formica, Marcelli.

Depositata agli effetti della pubblicazione oggi 30 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 28 febbraio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 °/₀ netto (1906) . .	79.93	—
3.50 °/₀ netto (1902) . .	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	86.47	—

Corso medio dei cambi

del giorno 28 febbraio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 129,83 — Londra 62,68 — Svizzera 299,29 — New York 18,50 — Oro 248,51.

MINISTERO DEL TESORO

Avviso (2ª pubblicazione).

È stato presentato a questa Direzione generale il certificato di rendita consolidato 3,50 0/0 n. 698297 di L. 210, a favore di Cappelli Bianca fu Melchiade, nubile, domiciliata a Napoli, emesso a Roma il 4 novembre 1913, n. 487.592 del registro di posizione, chiedendone il tramutamento al portatore con consegna di nuovi titoli al signor Cappelli Silverio fu Melchiade, in base a consenso per attergato prestato dalla titolare, autenticato il 5 gennaio 1920 da Cadagnone, notaio in Casandrino.

Poichè a tergo di detto certificato trovasi altra precedente dichiarazione per attergato cancellata in modo da non essere possibile rilevare che cosa contenesse, in analogia all'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano regolari opposizioni (da notificarsi a questa Direzione generale) si darà senz'altro corso alla chiesta operazione di tramutamento al portatore.

Roma, 13 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 9 febbraio 1920

(*Continuazione e fine*)

Presidenza del vice presidente MELODÌA

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Segni di attenzione). Delle tre interpellanze che sono state rivolte al Governo egli risponderà principalmente alle prime, avendo la terza già avuto la sua risposta dal ministro delle poste. Crede che la discussione già fatta sia stata esauriente; a molte cose assai bene ha risposto il senatore Rolandi-Ricci. Ora egli, prima di tutto si duole che alcuni degli oratori abbiano portato in Senato delle voci ben lontane dalla realtà, anzi dalla verosimiglianza. Chi ha detto al senatore Di Brazzà, che egli aveva telegrafato da Parigi nel senso da lui indicato, è un vero pazzo. Se non altro egli non avrebbe avuto la dabbenaggine di telegrafare, e non è possibile ammettere che un Governo abbia prestigio se si può credere che un uomo, dopo una lunga carriera politica, arrivi al Governo per ragionare ancora così male.

È vero che egli ha detto che non sarà mai nemico dei socialisti, ma è vero anche che ha fatto un telegramma a tutti i 69 prefetti del Regno, perchè invitassero i direttori delle poste a denunziare immediatamente tutti coloro che compivano atti di violenza.

Ma questo è tutto quel che si poteva fare; in certe contingenze è impossibile prevenire, e solo si deve cercare di agire con fermezza, con moderazione e con conoscenza delle vere difficoltà. Egli assume tutta la responsabilità della sua condotta.

Il nostro sciopero ferroviario è stato il maggiore di quanti ne sono avvenuti in Europa; eppure noi lo abbiamo attraversato, con serena compostezza, e senza lasciare tracce di dolori e di gravi rancori.

Hanno scioperato 72,000 agenti su un totale di 192,000, e, ciò che è più grave, grandissima parte degli scioperanti era personale di trazione. A Milano, Genova, Firenze e Bologna, ha scioperato quasi il 100 per cento; solo nell'Italia meridionale, si è scesi al disotto del 10 per cento. Il Governo si è trovato di fronte alla grave difficoltà dell'approvvigionamento, eppure è riuscito a non far mancare nulla di ciò che fosse strettamente necessario, evitando eccidi e fatti sanguinosi.

Si crede forse, che ciò sia l'effetto di un caso? No; erano due mesi che si lavorava a prevenire, a formare le scorte e gli approvvigionamenti; e non è forse un merito la preveggenza, la calma e la serenità del Governo?

Inoltre nelle domande dei ferrovieri vi era una parte di giustizia: del resto lo sciopero aveva colore politico, in un senso molto limitato.

Il Governo ha potuto fronteggiare lo sciopero e poi in pochi giorni ripristinare il servizio, senza che un'industria fosse costretta a cessare il suo lavoro e, ciò che gl'importa più di tutto, senza notevoli atti di violenza. È convinto che un Governo deve usare mezzi di coercizione estrema, solo innanzi ad un vero e reale pericolo. (Approvazioni).

È lieto di riconoscere che parte dei cittadini, l'esercito e la marina, hanno fatto molto bene il loro dovere. (Approvazioni).

Se gli fosse possibile di far l'elenco di una serie di scioperi avvenuti di recente in Inghilterra, darebbe una piena dimostrazione che l'Italia sta dando una mirabile prova di resistenza ed egli ha piena fiducia che supereremo tutte le prove, perchè abbiamo ancora i nervi saldi e la persuasione che l'Italia deve vincere. (Approvazioni).

Tipografi e ferrovieri da qualche tempo hanno mantenuto tutta l'Europa in agitazione. È vero che la classe dei ferrovieri è stata trattata in Italia dallo Stato con una relativa larghezza, ma ciò dipende dal rinvilio della moneta, e questo rinvilio a sua volta dipende, specialmente, dalla scarsità della merce.

Ciò che costituisce il vero e grande pericolo è il fatto che non ci si vuole acconciare a diminuire il tenore della vita. Alcuni senatori, trattando della natura dello sciopero ferroviario, sono entrati in una questione assai delicata. Hanno detto che, in base all'art. 56, il Governo aveva il dovere di licenziare gli scioperanti. Ora, considerando che in alcune zone d'Italia ha scioperato il cento per cento del personale di macchina, applicando l'art. 56, si avrebbe il disastro: le ferrovie non camminerebbero più.

Anche con l'industria privata in Francia e in Inghilterra si sono avuti gli stessi fenomeni, le stesse agitazioni, gli stessi aumenti di spesa: senza considerare che da noi ha un prezzo molto più alto il materiale, e specialmente il carbone, che è arrivato a 600 lire la tonnellata; oggi un chilogramma di carbone costa più di un chilogramma di riso prima della guerra.

Domanda: Vi è qualcuno che possa fare una proposta più precisa intorno all'applicazione dell'art. 56?

Egli ritiene che l'articolo possa avere il pieno vigore in condizioni normali, ma non quando si tratti di un'intera collettività.

Del resto questa materia deve essere nuovamente considerata dal punto di vista della funzione dello Stato. Alcune delle funzioni dello Stato sono sovrane, altre hanno carattere semipubblico, tanto che in molti paesi sono esercitate da privati, altre finalmente sono interamente di carattere privato.

Tutta questa materia vuol essere regolata. Per esempio, l'arbitrato obbligatorio è desiderabile, ove sia possibile sperimentarlo, come deve tenersi ferma l'applicazione dell'art. 56 della legge ferroviaria nei casi singoli di abbandono del lavoro.

È però da augurarsi che il pubblico reagisca ai moti inconsulti con maggiore spirito di resistenza e che la stampa compia una azione moderatrice e non incitatrice, come spesso, magari incoscientemente, avviene.

Dallo sciopero generale del luglio scorso a quello ferroviario di pochi giorni or sono, il Governo ha superato prove assai difficili, e altre più gravi dovrà superarne, perchè le nostre difficoltà economiche aumenteranno. Ciò bisogna chiaramente dire al paese.

In America si è manifestata la tendenza a disinteressarsi completamente dell'Europa, e quindi cadono le idee pessimistiche di coloro i quali dicevano che l'America era entrata in guerra per i suoi fini egoistici.

L'Europa oggi manca di alimenti e di carboni; altri scioperi sono in vista nei paesi carboniferi e le difficoltà dei trasporti aumentano.

Noi saremo costretti ad un regime di vita più modesta. È da dover contare quasi esclusivamente sulle nostre forze.

Ripete le dichiarazioni fatte alla Camera dei deputati che all'Italia è mancato anche il credito delle Banche, perchè all'estero non sono convinti del nostro raccoglimento, e credono che possiamo essere causa di perturbamenti.

Onde l'Italia ha bisogno d'imporre a se stessa una grande disciplina in tutto. Ha fede che l'Italia riuscirà bene e presto a ricostituirsi. Noi dobbiamo arginare le spese dello Stato quanto più sia possibile.

Spera che il prestito possa arrivare ai 20 miliardi, in modo da permettere la riduzione della circolazione cartacea, e l'aumento dello sconto. Così all'estero si comprenderà che noi siamo un paese serio, che meritiamo il credito e vogliamo vivere in pace.

Se l'ora difficile verrà, il Governo non mancherà al suo cómpito.

Qualcuno lo ha accusato di debolezza, ma vi sono forme apparenti di debolezza, che invece sono prove di coraggio per arrivare alla mèta di rialzare la vita del paese nella pace e nel lavoro; cómpito oltremodo difficile nella selva selvaggia in cui siamo.

Ha detto, ripete, che è amico dei socialisti, ed ha la speranza di far sentire alle masse che il Governo è solido e che nelle istituzioni italiane tutte le grandi riforme sono possibili; ed egli spera di poter portare le masse lentamente verso lo Stato; che ha tanta forza e vitalità da superare felicemente le presenti prove. (Applausi vivissimi e prolungati).

Prega il Senato di riprendere questa discussione al suo ritorno da Londra. Allora si potrà anche discutere l'interpellanza presentata dal senatore Boncompagni, relativa allo stato della nostra agricoltura, e tutte le altre interpellanze su questioni di politica interna che il Senato intendesse di presentare.

Prega il Senato di sospendere i suoi lavori.

PRESIDENTE. Le interpellanze sono esaurite.

Dichiarazione del senatore Hortis.

HORTIS. Onorevoli senatori!

Non ho obbiezioni da muovere alla proposta di rinvio dei lavori del Senato fino al ritorno dell'onorevole presidente del Consiglio; poichè la sua partenza si connette col problema adriatico, ed una soluzione potrebbe avvenire in questi giorni, reputo mio preciso dovere, massime dopo il discorso tenuto dall'onorevole presidente del Consiglio nella seduta di sabato alla Camera, di fare, anche a nome di parecchi colleghi, la seguente dichiarazione, poichè il Senato non può rimanere estraneo a deliberazioni di così vitale importanza per il paese e non può limitarsi a sanzioni di fatti compiuti.

Nel dicembre passato proposi un ordine del giorno, che ebbe l'onore di essere accolto; in quello manifestavo una speranza ed una fede, che purtroppo gli eventi e le dichiarazioni dell'on presidente del Consiglio non hanno giustificato.

Il compromesso dei nosti delegati non difende i diritti e gli interessi dell'Italia.

Più che aver toccato l'estremo limite delle concessioni, al di là delle quali non era più possibile andare, ha varcato ogni limite.

Non già che io annetta valore alle illazioni che trarranno gli avversari, i quali vorranno puntellare le loro pretensioni con le chimeriche rinuncie travedute in quel compromesso; ripeto, non vi annetto nessun valore, perchè sono certo che nè il Governo aveva in mente di farle, nè la nazione di ratificarle.

Le parole stesse del Governo dichiarano che con quel compromesso s'intendeva di cedere e di cedere molto dei propri diritti: il che vuol dire *affermarli*.

E tra i diritti vi sono degli imperscrittibili, ai quali corrispondono doveri che la Nazione non potrà mai ripudiare.

Chi può dare facoltà di rinunciare a quelli degli italiani della Dalmazia, che vogliono ad ogni costo mantenerli?

Chi oserà respingere i fratelli e cacciarli nelle braccia del nemico che da anni li minaccia di sterminio? Questa parola, che qui fa rabbrividire i cuori italiani, non è mia; ma suonò più volte agli orecchi nostri, e deve essere conosciuta dal mondo, perchè sappia da quale parte stanno umanità e civiltà, e a quale nazione sovrastino le persecuzioni.

Fratelli di Dalmazia non disperate. Non tacerà il grido delle aquile di Roma nè il ruggito del leone di San Marco; non saranno perduti i sapienti avvisi dei nostri ammiragli; e la *pax latina* sarà benefica a tutti. Senza imperialismi, abbiamo però, come tutti i popoli con virtù di vita, l'obbligo di volere essere grandi; per il bene di tutti; e la nostra sorella latina d'oltre alpe dovrebbe rallegrarsene perchè, grandi, potremo essere pronto riparo, piccoli non potremmo e non potranno nazioni più lontane.

Grave l'abbandono del mare, non meno grave quello del confine naturale sulle Alpi. Il compromesso lascia in mano al nemico terre che stanno dentro il *limes italicus*, entro il confine segnato dalla natura, indicato dai più solenni maestri di geografia in tutti i tempi; consegna i castelli e i valli maggiori e minori eretti da Roma là a difesa d'Italia; spregia i consigli dello stato maggiore di Re Carlo Alberto, gli studi, la esperienza dei nostri strateghi, gli insegnamenti dati fino a ieri nelle scuole; e peggio, rende inutile il sangue versato per giungere a quei varchi donde si può dire al nemico: di qui non si passa.

Il compromesso abbandona le altre linee di difesa, e si riduce all'ultima, estrema, vinta la quale, la resistenza è estremamente difficile; lascia agli avversari gli altipiani, a noi le falde scoscese e le valli sottoposte; annienta la efficacia difensiva dei passi; espone Trieste, da più punti, al cannone nemico lontano non meno che venti chilometri dal monte Re e dall'Auremiano.

Qui si accenna, è vero, a possibili correzioni di così malaugurato confine; ma le correzioni presuppongono errori; e, a detta di uomini che conoscono i luoghi a palmo a palmo, in tutto il compromesso gli errori sono evidenti.

Conforme al compromesso, dal Monte Auremiano la Jugoslavia comanda tutto il Carso di Senosecchia e la Conca di Sesana, quindi le ferrovie che vanno da Trieste a Pola ed a Vienna.

Sulla linea di confine Auremiano-Mont'Aquila, i punti sovrani, dati agli jugoslavi, padroneggiano le vie che uniscono Trieste con Fiume.

La linea di confine distante pochi chilometri dalla ferrovia Postumia-Fiume, corre parallela a questa con immenso vantaggio strategico e logistico per l'esercito invasore. Questa ferrovia, che è tutta entro il confine naturale d'Italia, rimarrebbe tutta fuori del confine politico; e laggiù presso a Fiume, qualunque piccolo ostacolo frapposto sulla esile striscia, che dovrebbe congiungere Fiume all'Italia, basterebbe ad annullarne la continuità.

Resterebbe in balia dei vicini d'impedire o turbare la costruzione e l'uso degli acquedotti che dal Timavo Soprano e dalla Bisterza e dal Monte Catalano possono fornire acqua potabile a Trieste e a Fiume. Il nuovo confine consegna alla Jugoslavia Idria e le preziose miniere di mercurio, Postumia, Castelnuovo, Castua, le testate delle valli dei confluenti dell'Isonzo, l'altipiano del Monte Re e l'Auremiano, che soggiogano il passo di Prevallo ultima difesa verso Trieste, il Carso, la conca di Postumia, l'alta Valle del Timavo e quella del Frigido, consegna alla Jugoslavia le cime del Nevoso sentinelle alle porte d'Italia.

Rispetto a Fiume e al Patto di Londra non ripeterò ciò che dissi sono poche settimane e che mantengo. Quella martire del suo amore all'Italia, come sarebbe spogliata, espropriata del suo porto e della sua ferrovia e minacciata per sempre? Tuttavia quel popolo persiste in anteporre la italianità alla ricchezza.

Un fatto potrebbe avere conseguenze ben gravi.

La ferrovia, abbandonata alla Lega de'le nazioni, attraversa le vie principali di Fiume, la divide in due parti e la separa dai moli: è chiaro a quali pericoli possa dar luogo il passaggio per la città di elementi poco amici di Fiume e dell'Italia.

Dall'isola dei Lussini si svelle quella di Cherso che forma con essa una cosa sola, divisa soltanto dalla Cavanella di non più che cinque metri, probabilmente artificiale, che non separa gli abitanti, strettamente uniti per tutti i loro interessi morali e materiali.

Strappati gli uni agli altri dal compromesso, i fratelli sarebbero forzati a combattere i fratelli, quando dai monti Chersini il cannone bombarderebbe a pochi metri Lussini, e, a sette chilometri, la costa Istriana, togliendo valore alla conquista di Pola, e e sbarrando alle nostre navi la congiunzione con Fiume.

E Veglia non è essa la continuazione della terra ferma insieme con le altre Isole del Quarnero? Essa che ricorda con fede che ancora nel 1845 lo stato maggiore sardo l'aveva compresa nei confini d'Italia.

Purtroppo Veglia non è lasciata a noi dal Patto di Londra; ma le cento volte meglio quel Patto coi dovuti compimenti, che non il compromesso coi suoi confini improvvisati; infelice ripiego che dovrebbe essere particolarmente avversato da chi aborre nuove battaglie e nuove spese di guerra, che il popolo italiano non cerca e non vuole.

Nei paesi che più intendono i danni del compromesso, gli uomini di senso costernati, si chiedono se esso è spontaneo o imposto, e in tutti i casi l'angoscia è pari al disinganno.

Onorevole presidente del Consiglio, voi rappresentate l'Italia in un momento storico che potrà grandemente sull'avvenire; vogliate legare il vostro nome ad un atto che sia degno dei sacrifizi e della grandezza d'Italia. (Vivissimi, prolungati applausi).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto fatta ieri, per la nomina di un membro del Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero:

Senatori votanti	94
Maggioranza	48

Ebbero voti:

Il senatore Salvago-Raggi	79
» Levi Ulderico	3
» Malaspina	2
» Mayor des Planches	2
Voti nulli o dispersi	4
Schede bianche	4

Eletto il senatore Salvago-Raggi.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 19,30.

CRONACA ITALIANA

Al Gran Re. — Il 14 corr., ricorrendo il centenario della nascita di Vittorio Emanuele II, a celebrare degnamente la data fulgente nella storia della patria, si è costituito a Roma un comitato presieduto dal Sindaco.

Il programma, semplice, ma grandioso e degno, consterà, in complesso, di una solenne seduta del Consiglio comunale e di una popolare manifestazione all'Altare della patria, dove fulge, in luce di gloria, la statua del Gran Re.

R. Società geografica italiana. — Sabato scorso il Consiglio, in forma solenne, ha consegnato al generale Diaz e all'ammiraglio Thaon de Revel il diploma di membri d'onore della Società, come attestato di riconoscenza per la loro valorosa opera di condottieri del nostro esercito e della nostra marina alla vittoria.

L'on. Scipione Borghese, presidente, rivolse nobili parole di celebrazione e di ringraziamento ai due illustri personaggi, che risposero ringraziando.

La consegua dei diplomi chiuse la indimenticabile, solenne riunione.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LONDRA, 1. — Due sezioni del Consiglio supremo si sono riunite nel pomeriggio in seduta plenaria. Vi assistevano l'on. Nitti, l'onorevole Scialoja, il marchese Imperiali, l'on. Beneduce, Lloyd George, lord Curzon, Chamberlain, Hauckland Godde, Berthelot, Avenzio, l'ambasciatore del Giappone Moncheur e gli esperti.

Il Consiglio ha studiato alcune questioni riferentisi al caro viveri e alla questione dei cambi.

La discussione è stata aggiornata per permettere ai delegati di conferire coi loro Governi.

LONDRA, 1. — Il *Daily Telegraph* assicura che Wilson ha inviato una nota supplementare sulla questione adriatica.

PARIGI, 1. — Il ministro dei lavori pubblici ha fatto ad un rappresentante dell'*Agenzia Havas*, alla fine del pomeriggio, le seguenti dichiarazioni:

La situazione è interamente soddisfacente questa sera.

Non solo si segnalano numerose presentazioni di personale in tutte le reti, ma anche affluenza di concorsi benevoli che sono stati apportati alle compagnie colpite dallo sciopero.

Questi concorsi saranno probabilmente in misura tale da assicurare fino da domani il funzionamento quasi normale di tutti i servizi.

L'ufficio di arruolamento al Ministero dei lavori pubblici ha ricevuto da parte sua in due giorni oltre 13 mila offerte di servizio senza contare gli allievi delle scuole di ingegneria e delle diverse associazioni che si sono messi a disposizione del Governo.

STRASBURGO, 1. — È stato dato l'ordine di sciopero ai ferrovieri della rete dell'Alsazia Lorena.

TRIPOLI, 1. — Il Consiglio di Governo della Tripolitania, dopo otto laboriose adunanze tenute sotto la presidenza del governatore, ha ieri compiuto l'esame del progetto della legge elettorale politica.

Sono state già diramate istruzioni preliminari per la preparazione delle liste, in modo che, appena il progetto sarà sanzionato con decreto Reale possano indirsi le elezioni.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*